



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

II SETTORE

*“Lavori pubblici – Servizi Tecnologici – Servizi di custodia e manutenzione impianti comunali -
Ambiente – Servizi Ecologici - Progettazione –”*

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SERVIZIO DI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CER 200301 CER 200303 DERIVANTI DALLA RACCOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE

LUGLIO 2013/DICEMBRE 2013

PARTE I DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L’oggetto del presente Capitolato speciale d’appalto è l’esecuzione per tutto il territorio comunale, del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili CER 200301 e CER 200303, in osservanza alle vigenti disposizioni di legge statali e regionali e di quanto previsto nel presente Capitolato per un importo presuntivo ed indicativo di € 732.000,00.

ART. 2 CARATTERE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente capitolato, sono da considerarsi ad ogni effetto di carattere pubblico e costituiscono attività di pubblico interesse ai sensi dell’art. 178 del Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152, assunti con diritto di privativa dall’Amministrazione Comunale che vi provvede, al momento, a mezzo Ordinanza Sindacale (Art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e Art. 191 D.Lgs 03.04.2006, n. 152). Il servizio deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, delle norme previste dalle Leggi e Regolamenti.

ART. 3 AREA DI ESPLETAMENTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è espletato relativamente ai rifiuti prodotti sull’intero territorio comunale. La raccolta dei



n. 18179/08/S. 8.6.2008



n. 8832 21.01.2005



rifiuti viene eseguita con qualsiasi condizione meteorologica. Il servizio di trasporto all'impianto di smaltimento è effettuato da una o più ditte appositamente incaricate dal comune che potranno conferire negli orari di apertura dell'impianto. Nel periodo estivo (giugno/settembre) dovrà essere garantito il servizio di ricevimento anche nei giorni festivi e prefestivi, con orari da concordare.

Durante l'espletamento del servizio deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute dell'uomo; deve essere assicurata un'elevata protezione dell'ambiente, nelle sue diverse componenti, quali acqua, aria, fauna e flora; deve essere evitato qualsiasi inconveniente da rumori e da odori e danneggiamenti al paesaggio ed ai siti di particolare interesse.

Il servizio deve essere svolto con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia, aspetto decoroso e deve attenersi ai principi di responsabilizzazione e cooperazione nella gestione dei rifiuti. L'Impresa appaltatrice si impegna formalmente affinché lo stesso venga erogato nel rispetto di tutte le norme vigenti ed in particolare nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza ed efficacia nei confronti del Comune di Roseto degli Abruzzi.

Il servizio non può essere sospeso o abbandonato, salvo cause di forza maggiore, tra le quali lo sciopero di categoria del personale, purché effettuato nel rispetto della normativa di sciopero vigente in materia di servizi pubblici essenziali e in particolare le disposizioni della Legge 12.06.1990, n. 146.

L'arbitraria sospensione, l'abbandono o non rispetto della normativa sopraccitata legittima l'amministrazione comunale a sostituirsi al concessionario, direttamente o mediante ditte terze, per l'esecuzione d'ufficio, con diritto di rivalsa sugli oneri conseguenti e per il risarcimento dei danni, anche sulla cauzione depositata a garanzia, fatte salvo in ogni caso le eventuali ulteriori responsabilità.

ART. 4 PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Per la formulazione dell'offerta si espongono di seguito alcuni parametri di riferimento (anno 2012) assolutamente indicativi anche in relazione all'implementazione del sistema di raccolta (porta a porta) in corso:

Mese	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Ton	1.013,09	1.094,35	794,63	696,60	639,74	636,30
Totale Periodo 1/7 – 31/12	4.874,71					

Qualora si riscontrino deficienze o irregolarità nell'esecuzione del servizio per circostanze imputabili all'Impresa appaltatrice, la stessa si impegna ad intervenire entro le 24 ore successive.

Una maggior frequenza del servizio potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale, anche su indicazione del competente settore ed in casi di eccezionale necessità.

ART. 5 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE



n. 18179/08/S. 8.6.2008



n. 8832 21.01.2005



La ditta appaltatrice, senza oneri aggiuntivi per il Comune, dovrà provvedere ad espletare tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente (predisposizione, vidimazione e tenuta registri, approntamento e vidimazione schede rifiuto, relative analisi, analisi merceologica, registrazioni varie, riepiloghi, prospetti, estratti conto, denunce e comunicazioni annuali M.U.D. ecc.) relativamente al servizio previsto nel presente capitolato.

Si intendono pure compresi nel canone di servizio anche tutti i costi per la cancelleria, la modulistica, i registri, i diritti, i bolli ed ogni altra spesa sostenuta dalla ditta appaltatrice per l'espletamento delle procedure e delle pratiche amministrative.

Mensilmente dovrà presentare al Comune con la fattura, prospetto riepilogativo delle quantità conferite giornalmente nel mese di riferimento, compresa la 4° copia del FIR .

PARTE II DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 6 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 6 (sei) mesi e decorre **dal 1° LUGLIO 2013 al 31 DICEMBRE 2013**.

Il servizio avrà inizio anche in pendenza della stipula del contratto. Durante tutto il periodo dell'appalto, il contratto resta valido e invariabile, salvo accordo tra le parti se ritenuto necessario per il miglioramento o l'ampliamento del servizio.

ART. 7 IMPORTO DELL'APPALTO E PAGAMENTI

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, l'Amministrazione Comunale riconosce all'Impresa appaltatrice l'importo unitario che risulta dall'offerta economica presentata comprensivo dell'Ecotassa, oltre all'IVA, moltiplicato per le quantità conferite. Il prezzo offerto su base unitaria si intende fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. Eventuali scostamenti tra le quantità mensili effettivamente conferite e i parametri di riferimento più sopra indicati dall'Amministrazione per la formulazione dell'offerta, non danno diritto ad alcuna pretesa di compensazione da parte della ditta appaltatrice. Ogni eventuale aumento dell'importo contrattuale dovrà essere preventivamente concordato tra le parti ed espressamente autorizzato dal Settore Ambiente Energia Trasporti.

La misura del corrispettivo così determinato si intende remunerativa, senza eccezione alcuna, di tutti gli oneri, condizioni e prestazioni, posti a carico dell'appaltatore, per esplicita ammissione dello stesso di aver eseguito prima della formulazione dell'offerta tutti gli opportuni calcoli estimativi, anche con riferimento all'incidenza nell'espletamento del servizio nella parte di utenza servita che, seppur non residente ai fini anagrafici, svolga la propria attività, operi o comunque dimori all'interno del territorio comunale nonché alle previsioni dell'incremento demografico e turistico della popolazione ipotizzabile nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale.

Per il pagamento dei servizi resi, la ditta appaltatrice emetterà mensilmente regolare fattura indicante il totale complessivo delle quantità (ton) conferite allo smaltimento.

Unitamente alla fattura dovrà essere trasmesso al Settore Ambiente Energia Trasporti del Comune di Roseto degli Abruzzi il prospetto riepilogativo delle quantità conferite giornalmente nel mese di riferimento e la



n. 18179/08/S. 8.6.2008



n. 8832 21.01.2005



fotocopia della 4^a copia del FIR.

La liquidazione delle fatture avrà luogo nei termini previsti dal D. lgs. 192/2012 nel T.V. . Il termine per la liquidazione potrà essere prorogato senza pretese di oneri e/o danni e/o interessi, se entro tale termine non sarà pervenuto il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), richiesto d'ufficio dall'Amministrazione comunale, o sospeso fino alla regolarizzazione, se da questo risulta che la ditta non è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali. La liquidazione delle fatture è inoltre subordinata all'attestazione da parte della stazione appaltante dell'avvenuta regolare esecuzione del servizio, ivi incluso il riscontro della regolarità di tutta la documentazione richiesta dal presente capitolato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito dall'AVCP su richiesta della stazione appaltante, riportato in oggetto.

ART. 8 DEPOSITI CAUZIONALI

A garanzia degli obblighi derivati dal presente capitolato e dal contratto che lo recepisce, la ditta appaltatrice è tenuta a costituire una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006, mediante fideiussione rilasciata da aziende di credito o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, equivalente al 10 % (dieci per cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione.

È altresì necessaria la costituzione di una cauzione provvisoria pari al 2 (due) per cento dell'importo posto a base d'asta da costituire, in sede di gara, con le medesime modalità sopraindicate.

Nel caso di inadempienze contrattuali, ovvero per l'eventuale risarcimento di danni o rimborsi delle somme che l'amministrazione dovesse sostenere durante il rapporto per fatto imputabile all'Appaltatore, a ragione di inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi, il Comune avrà diritto di avvalersi di propria autorità della cauzione, come sopra prestata, e qualora dovesse valersi in tutto o in parte di essa, la ditta appaltatrice dovrà reintegrare la stessa nei termini che le verranno prefissati.

In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio e spese della ditta, prelevandone l'importo del canone corrispettivo d'appalto.

La cauzione dell'importo del 2%, a garanzia dell'offerta presentata, verrà svincolata in fase di sottoscrizione del contratto del servizio in argomento. La stessa verrà trattenuta dall'Amministrazione Comunale qualora la ditta affidataria del servizio, per qualsiasi motivo, non provveda alla sottoscrizione del contratto d'appalto inerente il servizio in oggetto.

Resta salvo per l'amministrazione comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la misura della cauzione risultasse insufficiente.

Al termine del contratto, liquidata ogni competenza, sarà adottato dal Responsabile del Settore lo svincolo del deposito cauzionale, salvo il caso di decadenza dell'appalto.

ART. 9 PERSONALE DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice si impegna ad osservare ed applicare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni disciplinanti i rapporti di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente di imprese private esercenti i servizi di nettezza urbana e simili, ivi compresi gli eventuali accordi in sede locale di contrattazione



n. 18179/08/S. 8.6.2008



n. 8832 21.01.2005



decentrata, in vigore per il tempo e la zona nella quale si svolge il servizio, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperativa anche nel rapporto con i soci; ciò anche quando non risulti aderente ad una delle associazioni stipulanti o receda da esse, e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza accertata direttamente o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Comunale comunica alla ditta e, nel caso, anche all'Ispettorato, l'inadempienza accertata e procede ad applicare una detrazione del 20 % (venti per cento) sui pagamenti del canone corrispettivo maturato o, qualora l'evento si verifichi in prossimità della scadenza del rapporto, dell'intera somma ancora da riconoscere, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento delle somme accantonate non viene effettuato sino ad accertamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro dell'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per le detrazioni o le sospensioni dei pagamenti di cui al terzo comma, l'Impresa non può opporre eccezione alcuna all'Amministrazione Comunale, né aver titolo al risarcimento danni.

ART. 10 OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

ART. 11 INFORTUNI E DANNI

La ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o cose nell'adempimento del servizio regolato dal presente capitolato.

Essa è quindi responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni, nessuno escluso, che il personale o propri mezzi possano arrecare nell'esercizio delle loro funzioni inerenti al servizio. Sono a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore della ditta stessa da parte di società assicuratrici.

Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento dei danni ed alla messa in ripristino dei luoghi danneggiati entro il termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente, con diritto di rivalsa sull'importo della cauzione prestata e, per l'eventuale eccedenza sull'importo della fattura di prossima scadenza.

ART. 12 PENALITÀ

In caso di inadempienze ed inosservanze di tutto i doveri ed obblighi assunti in forza del presente capitolato, la ditta appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare entro il termine stabilito dal Comune, sarà soggetta dell'applicazione di penalità.

Preliminarmente all'addebito delle penalità, il Comune deve contestare l'insorta inadempienza in ordine alla quale la ditta ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di cinque giorni dalla notifica della contestazione stessa. Le inadempienze ritenute lievi, a insindacabile giudizio dell'amministrazione, comporteranno l'applicazione della penalità di € 1.000, con la sola formalità della contestazione degli addebiti a seguito di pronuncia della stazione appaltante, che deciderà anche sulle



n. 18179/08/S. 8.6.2008



n. 8832 21.01.2005



osservazioni prodotte dall'impresa.

In caso di recidività le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di una penale in misura doppia oppure l'adozione di misure più severe a giudizio della stazione appaltante.

Le inadempienze ritenute più gravi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sospensione del servizio fino a due giorni anche non consecutivi, e comunque ogni evenienza che pregiudichi il buon andamento del servizio, comporteranno una penalità fino a € 10.000. Tale procedura prende avvio dalla messa in mora della ditta da parte del Comune, il quale avviserà che il ripetersi del disservizio, per tre giorni anche non consecutivi, comporterà la risoluzione del contratto, ed il Comune sarà autorizzato ad incamerare la cauzione di cui al precedente articolo 8, previa comunicazione dell'inadempienza.

Rifusione di spese, pagamento di danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla prima fattura in scadenza, fatto salvo ogni caso il ricorso all'incameramento totale o parziale della cauzione definitiva.

ART. 13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., compresa la comunicazione di cui allo stesso articolo comma 7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura U.T. del Governo della Provincia di appartenenza della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore) ai sensi dell'art. 3, c. 7, della L. 136/2010.

ART. 14 ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi deficienze ed abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali il Responsabile del Settore Ambiente, salvo quanto disposto dall'articolo precedente, ha la facoltà di ordinare a fare eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio ove l'impresa affidata non ottemperi agli ordini ricevuti nei termini di tempo fissati.

Nei casi di forza maggiore l'impresa appaltatrice deve tempestivamente segnalare via fax o e-mail, le ragioni del mancato servizio al Responsabile del Settore Ambiente che, a suo giudizio insindacabile, può autorizzare la temporanea sospensione del servizio.

ART. 15 CONTROLLO E VIGILANZA

Il controllo sulle attività di gestione è svolto dall'Amministrazione Comunale.

ART. 16 CONTROLLO

Il Comune provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dall'Impresa appaltatrice a mezzo degli uffici comunali competenti, dai quali dipende per tutte le disposizioni riguardanti il servizio stesso.

È fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare immediatamente agli uffici competenti tutte quelle circostanze e fatti che possono impedire il regolare andamento del servizio.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

L'appaltatore del servizio incorre nella risoluzione del contratto nei seguenti casi:



n. 18179/08/S. 8.6.2008



n. 8832 21.01.2005



- qualora sospenda ingiustificatamente il servizio per tre giorni anche non consecutivi;
- in caso di gravi infrazioni contrattuali debitamente accertate e contestate, che siano di pregiudizio per il buon andamento del servizio;
- quando senza autorizzazione scritta del comune, ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente o indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi assunti con il presente capitolato;
- qualora la ditta appaltatrice si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- per ogni inadempienza, qui non contemplata, ai termini dell'articolo 1453 C.C;
- qualora la ditta non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 18 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra comune e ditta appaltatrice in ordine alle condizioni del presente capitolato e del contratto che lo recepisce, sia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, si considera competente il Tribunale di Teramo.

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO GRAVE

In caso di grave inadempienza accertata dalla stazione appaltante, si farà luogo alla risoluzione del contratto d'appalto con l'esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione.

ART. 20 SUBAPPALTO

È fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

ART. 21 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore, che assume a proprio completo ed esclusivo carico tutte le imposte e le tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 22 COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato, recepite nel conseguente contratto, opereranno di pieno diritto senza obbligo per l'Amministrazione Comunale della costituzione in mora dell'Appaltatore.

ART. 23 DOMICILIO DELL'IMPRESA CONCESSIONARIA

Per tutti gli effetti del contratto l'Impresa elegge domicilio presso la propria sede legale da indicarsi nel contratto stesso.

Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo lettere raccomandate con avviso di ritorno o



n. 18179/08/S. 8.6.2008



n. 8832 21.01.2005



via fax o via e-mail agli indirizzi indicati dalla ditta.

ART. 24 INIZIO DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria dell'appalto deve dare inizio al servizio previsto dal presente capitolato dal 01.07.2012 (a seguito di comunicazione di aggiudicazione) .

La ditta appaltatrice autorizza la consegna anticipata del contratto di servizio anche nel e more del perfezionamento del contratto.

ART. 25 RIFERIMENTI ALLA LEGGE

Per quanto espressamente non riportato nel presente capitolato d'appalto viene fatto rinvio alla leggi, regolamenti, disposizioni vigenti in materia all'atto della stipula del relativo contratto.

La ditta appaltatrice ha altresì l'obbligo di osservare oltre alle norme specificate nel presente capitolato, anche tutte le leggi ed i regolamenti che potranno essere emanati durante l'appalto ivi compresa la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto ed aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.

ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs 196/2003 – protezione dati personali – i dati e le informazioni comunicati tra le parti saranno utilizzati per le sole finalità strettamente connesse al rapporto contrattuale instaurato. Tali dati saranno trattati con la riservatezza e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei. In relazione al trattamento dei dati ciascuna delle parti può esercitare il diritto di cui all'art. 7 del citato D.lgs. 196/2003.



n. 18179/08/S. 8.6.2008



n. 8832 21.01.2005

